



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE AZIONI DI TUTELA DELLA PROFESSIONE

approvato nella seduta di Consiglio del 10/11/2016

Art. 1 Principi generali

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. h) della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è attribuito al Consiglio di ciascun Ordine regionale o provinciale la vigilanza per la tutela del titolo professionale e lo svolgimento delle attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione.
2. Con il presente regolamento il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia (d'ora in avanti OPL) disciplina l'esercizio delle attività di vigilanza del titolo e di contrasto dell'esercizio abusivo.

Art. 2 Commissione Tutela

1. Ai sensi degli artt. 28 e ss. del Regolamento del Consiglio dell'OPL, per le attività consultive, istruttorie, di studio e di proposta per il Consiglio e per il Presidente, le attività di vigilanza e di tutela del titolo e della professione sono esercitate con l'ausilio di apposita Commissione.

Art. 3 Composizione della Commissione

1. La Commissione Tutela è composta da Consiglieri dell'Ordine, ex art. 30 Regolamento del Consiglio dell'OPL, e può essere integrata da soggetti esterni al Consiglio con comprovata esperienza in materia giuridica.
2. Il membro Coordinatore della Commissione è designato dal Consiglio tra i Consiglieri e svolge i compiti di cui all'art. 31 del Regolamento del Consiglio dell'OPL.
3. Il Presidente è membro di diritto della Commissione Tutela.

Art. 4 Funzionamento delle sedute della Commissione

1. Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento del Consiglio, il Presidente convoca la seduta di insediamento.
2. In deroga all'art. 31 del Regolamento del Consiglio, il segretario verbalizzante viene designato all'inizio di ciascuna seduta tra i membri Consiglieri presenti.
3. Il Coordinatore, sentiti i membri della Commissione, redige periodicamente un calendario delle sedute.
4. La seduta della Commissione è valida alla presenza della metà più uno dei membri, di cui almeno due Consiglieri.
5. Il Coordinatore, anche in propria assenza alla seduta, potrà far conoscere con nota scritta eventuali disposizioni e/o osservazioni alla Commissione.



6. Alle sedute della Commissione partecipa un referente amministrativo che trasmette alla Commissione le segnalazioni pervenute in Segreteria.
7. La Commissione riceve le segnalazioni in materia di vigilanza e tutela del titolo e della professione pervenute alla Segreteria dell'Ordine o, comunque, pervenute alla Commissione e conosciute dalla stessa tramite qualsiasi mezzo.
8. Il Coordinatore, quando necessario, indica alla Commissione le priorità di trattazione tra le segnalazioni pervenute. In mancanza di assegnazione di priorità la Commissione tratta le segnalazioni nell'ordine in cui vengono presentate dalla Segreteria tramite il referente amministrativo.
9. Ad ogni segnalazione viene assegnato un numero di rubrica progressivo dall'inizio dell'anno solare.
10. Ciascun membro della Commissione, visionata la segnalazione e l'eventuale documentazione allegata, nonché l'ulteriore documentazione immediatamente reperibile, esprime i propri giudizi e le proprie argomentazioni sul caso sottoposto ad esame.
11. Al termine della discussione la Commissione adotta le proprie determinazioni sul caso in esame votando a maggioranza, con voto dei soli membri Consiglieri.
12. In caso di parità di voti, la segnalazione, con le relative argomentazioni, è devoluta al Presidente il quale, sentito anche il parere del membro non Consigliere, assume una delle seguenti decisioni:
 - a) rinvia la segnalazione alla Commissione affinché provveda a nuova istruttoria e nuova votazione durante la seduta successiva;
 - b) in caso di urgenza e improrogabilità, promuove le iniziative ritenute necessarie e/o opportune.
13. I Consiglieri non membri della Commissione possono assistere alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, previa comunicazione al membro Coordinatore.

Art. 5 Determinazioni della Commissione

1. La Commissione, presa visione della segnalazione, esaurita la discussione e sentito il parere del membro non Consigliere adotta una delle seguenti determinazioni:
 - a. *Archiviazione*: la Commissione valuta di non dover assumere alcuna iniziativa in ordine alla segnalazione;
 - b. *Inoltro della segnalazione*: la Commissione, valutata l'opportunità, provvede all'inoltro della segnalazione in caso di incompetenza o necessità di azioni congiunte. La segnalazione può essere inoltrata a:



- altra commissione OPL, altro Ordine Territoriale, altro Ordine Professionale.
- c. **Lettera di richiesta di chiarimenti al soggetto segnalato:** la Commissione valuta opportuno inoltrare una richiesta di chiarimenti al soggetto segnalato affinché lo stesso fornisca le opportune delucidazioni in merito all'attività dallo stesso svolta, ovvero ogni più opportuna informazione in merito alla segnalazione;
 - d. **Proposta al Presidente:** unitamente o alternativamente alla richiesta di chiarimenti, la Commissione propone al Presidente la redazione di formale diffida ovvero di denuncia-querela.
2. La Commissione, al fine di approfondire l'istruttoria del caso, può altresì ricorrere a:
- a. **Rinvio ad altra seduta per approfondimento:** qualora dalla discussione sulla segnalazione emerga la necessità e/o l'opportunità di effettuare approfondimenti e/o ricerche per valutare eventuali iniziative, la Commissione incarica uno o più membri affinché provvedano agli approfondimenti e/o ricerche necessarie da esporre agli altri membri per la seduta successiva dove si procederà a nuova discussione. La Commissione potrà altresì richiedere un parere scritto o orale a soggetto esterno esperto della materia;
 - b. **Richiesta al segnalante di ulteriori informazioni e/o documenti:** la Commissione valuta necessario e/o opportuno richiedere al segnalante ulteriori informazioni e specificazioni in merito alla condotta segnalata, ovvero la trasmissione di documentazione eventualmente in possesso del segnalante o rendicontazione orale sui fatti;
 - c. **Incarico al legale fiduciario per l'espletamento di investigazioni difensive:** qualora sussistano i presupposti per assumere la determinazione di cui al comma 1 lettera E del presente articolo, ovvero vi siano gravi elementi indiziari da suggerire un approfondimento, la Commissione può valutare opportuno e/o necessario l'espletamento preventivo di investigazioni difensive, ex art. 391 bis c.p.p., al fine di ricevere informazioni e/o dichiarazioni da persone informate sui fatti, onde agevolare l'attività di indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria. Con detta determinazione la Commissione chiede al Presidente di conferire specifico mandato difensivo al legale fiduciario dell'OPL, anche se membro della Commissione, per l'espletamento delle investigazioni difensive.

**Art. 6 Quesiti**

1. I quesiti pervenuti alla Segreteria dell'OPL riguardanti la tutela della professione, come identificata all'art. 1, formulati da iscritti all'Albo dell'OPL, cittadini, o organismi pubblici e privati, o qualsiasi altro soggetto non anonimo, sono inoltrati alla Commissione affinché provveda a fornire riscontro entro 30 giorni dal ricevimento.
2. Le risposte ai quesiti sono redatte di concerto dai membri durante la seduta. In caso di ricorso ai voti e di successiva parità, si adotta la risposta approvata dal membro Coordinatore, salvo che il quesito sia giudicato di particolare rilevanza e quindi rimesso alle determinazioni del Presidente.
3. Le risposte ai quesiti sono a nome della Commissione.

Art. 7 Progetti di promozione e di studio dell'attività di tutela

1. La Commissione può sottoporre all'approvazione del Consiglio progetti volti alla promozione dell'attività di tutela dell'Ordine quali, ad esempio, iniziative finalizzate alla conoscenza della realtà professionale e/o istituzionale e alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema, studi e approfondimenti su argomenti di particolare rilevanza e redazione di pareri o linee guida da adottare a nome dell'Ordine.
2. Il Consiglio, su propria iniziativa, può incaricare la Commissione e/o dare impulso alla stessa affinché predisponga i progetti di cui al comma 1.

Art. 8 Vigilanza del Consiglio

1. Il Consiglio, di propria iniziativa o su impulso di un membro della Commissione, può interrogare la Commissione riguardo specifiche attività, richiedendo altresì copia della documentazione relativa.
2. I verbali delle sedute della Commissione sono depositati presso la Segreteria dell'OPL e sono accessibili e visionabili dai Consiglieri che ne facciano richiesta.
3. Almeno due volte durante l'anno solare la Commissione relaziona al Consiglio sull'operato nel periodo.
4. La Commissione, o uno o più membri in rappresentanza, possono essere chiamati avanti al Consiglio affinché riferiscano di specifiche attività, ovvero su questioni demandate alle decisioni del Consiglio in materia di tutela.

Art. 9 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla seduta di Consiglio durante la quale è stato approvato.